REGOLAMENTO

TRASPORTO SCOLASTICO

PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO

Art. 1 Finalità del regolamento di trasporto scolastico

Il presente regolamento disciplina la fruizione del servizio di trasporto degli allievi frequentanti le scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e dell'infanzia site nel territorio comunale, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di trasporto scolastico, in coerenza con le necessità da soddisfare e nel contenimento dei costi di gestione.

Il presente regolamento è strumentale al perseguimento dei fini statutari comunali della formazione educativa e culturale della comunità, del sostegno e dell'assistenza delle istituzioni scolastiche comunali, per la concreta attuazione del diritto costituzionale allo studio, contro la dispersione scolastica nonché contro i comportamenti di prevaricazione sistematica, prepotenza e soprusi tra adolescenti e bambini.

Art. 2 Destinatari

Il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto del D. M. 31 gennaio 1997, è diretto agli studenti residenti del capoluogo di Ionadi, delle frazioni Nao, Vena di Ionadi, "Case sparse" e "Baracconi", per il raggiungimento degli istituti scolastici siti a Ionadi centro e nella frazione "Nao", e successivo viaggio di ritorno.

Il servizio viene effettuato con scuolabus di proprietà del Comune di Ionadi.

Il servizio di trasporto potrà essere effettuato anche per lo svolgimento delle attività extrascolastiche, per manifestazioni ed eventi pubblici organizzati dall'Amministrazione comunale nonché a richiesta del Dirigente dell'Istituto comprensivo nell'ambito delle attività scolastiche, per il trasporto delle persone anziane residenti nel territorio comunale per visite al cimitero comunale, nonché per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria fino a cinquanta chilometri da Ionadi.

Art. 3

Allievi portatori di disabilità.

L'amministrazione comunale provvede ad organizzare, compatibilmente con i mezzi strumentali e finanziari a disposizione, il trasporto degli allievi portatori di disabilità non in grado di fruire dei mezzi pubblici.

Art. 4 Calendario, orari e percorsi.

Il servizio di trasporto scolastico è articolato in fasce orarie funzionali rispetto agli orari di inizio e conclusione delle lezioni e delle attività extrascolastiche, ed è reso dal mese di settembre al mese di giugno di ciascun anno scolastico.

I percorsi, gli orari e le fermate sono determinati dall'amministrazione comunale in coordinamento con l'ufficio scolastico e l'impresa appaltatrice del servizio, secondo criteri di razionalità per il raggiungimento del plesso scolastico, tenendo conto delle reali necessità dell'utenza e di eventuali necessità contingenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio di trasporto.

I percorsi si snodano lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non sono ammessi percorsi su strade private.

I punti di raccolta e di fermata per la salita e la discesa dallo scuolabus e la porzione di carreggiata destinata alla fermata dello scuolabus saranno collocati e delimitati nel rispetto delle norme del codice della strada.

Non sono consentite variazioni dei percorsi, delle fermate e degli orari non concordate con l'Amministrazione comunale.

Gli utenti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari e le fermate per come disciplinati dall'amministrazione comunale.

Art. 5 Modalità di ammissione al servizio di trasporto.

I genitori, o gli esercenti la potestà genitoriale, presentano annualmente domanda di ammissione al servizio di trasporto scolastico nell'interesse degli allievi fruitori del servizio.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Ionadi entro il termine che sarà reso noto dall'Amministrazione Comunale, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet del Comune di Ionadi. L'accoglimento della domanda è subordinato alla sussistenza di tutti i presupposti di legge e di regolamento, e avrà efficacia sino alla conclusione dell'anno scolastico. Le domande presentate oltre i termini prescritti potranno essere ammesse in caso di disponibilità di posti e senza pregiudizio per il servizio.

In caso di mutamento di residenza e/o domicilio, o trasferimento da altro plesso scolastico, potrà essere prodotta una nuova domanda, il cui accoglimento sarà subordinato alla disponibilità di posti e senza pregiudizio per il servizio.

Nella domanda di ammissione al servizio il genitore potrà disporre l'autorizzazione di cui all'art.19-bis comma 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

L'ammissione al servizio di trasporto è subordinata all'accettazione delle condizioni sopra descritte.

Il genitore, o l'esercente la potestà sul minore, prende atto che l'Amministrazione Comunale potrà revocare in qualsiasi momento la concessione del servizio per motivi disciplinari dell'allievo fruitore, nonché variare le fermate, gli orari ed i percorsi secondo i criteri del presente regolamento. Si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di ammissione al servizio.

Art. 6

Documenti di viaggio

Il documento di viaggio per usufruire del servizio di trasporto scolastico è la tessera personale identificativa di abbonamento.

Il tesserino di identificazione sarà rilasciato dall'Amministrazione previo accoglimento della domanda di ammissione al servizio.

Per il rilascio del documento di abbonamento è richiesta la produzione di una foto formato tessera dell'allievo fruitore del servizio e della ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

L'allievo fruitore del servizio di trasporto pubblico dovrà portare con sé la tessera personale di riconoscimento, mantenuta in ottimo stato di conservazione, senza cancellature ed abrasioni, e dovrà esibirla a richiesta del personale di servizio.

La mancata esibizione della tessera di riconoscimento potrà essere causa di sospensione dal servizio.

Art. 7

Sospensione temporanea del servizio

L'allievo che non intende fruire del servizio per un breve periodo dovrà presentare domanda di sospensione dalla fruizione del servizio, da prodursi almeno cinque giorni prima della fine del mese anteriore a quello in cui non si intende fruire del servizio di trasporto.

Durante il periodo di sospensione, accordato dall'Amministrazione, non è dovuta alcuna contribuzione.

L'intenzione di riprendere la fruizione del servizio dovrà essere comunicata all'Amministrazione o all'Ufficio Scolastico entro i medesimi termini di cui sopra.

Art. 8 Rinuncia al servizio.

L'allievo che intende rinunciare alla fruizione del servizio di trasporto dovrà presentare comunicazione scritta entro la fine dell'ultimo mese di fruizione del servizio.

In caso di rinuncia sarà restituito il tesserino di identificazione e di abbonamento. In assenza di formale rinuncia scritta nei termini previsti dal regolamento il fruitore dovrà corrispondere l'importo dell'abbonamento mensile anche in caso di mancata fruizione del servizio.

Art. 9

Obblighi dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale.

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dell'allievo ammesso alla fruizione del servizio di trasporto pubblico si impegnano a:

- 1. Effettuare i versamenti della quota di compartecipazione al servizio di trasporto pubblico nei termini previsti dal regolamento vigente;
- 2. Accompagnare personalmente, o delegando altro soggetto capace e di maggiore età, l'allievo fruitore del servizio alla fermata prevista dal regolamento e nel rigoroso rispetto degli orari comunicati.
- 3. I genitori adotteranno ogni cautela per garantire la sicurezza dei minori accompagnati durante le fasi di accesso, salita, discesa dal mezzo di trasporto, nonché nella fase di attraversamento della strada.
- 4. L'assenza dell'allievo e del suo accompagnatore al momento della fermata dello scuolabus importa la rinuncia, per quel giorno, a fruire del servizio.

L'allievo che non sia ripreso in consegna dal genitore o da altro soggetto autorizzato verrà accompagnato dall'autista o da altro addetto presso la sede comunale, in affidamento al personale della Polizia Municipale, ove il genitore o l'esercente la potestà dovrà recarsi per riprenderlo.

La reiterata assenza al momento della riconsegna comporterà la sospensione dalla fruizione del servizio.

Art. 10

Norme comportamentali del personale addetto al servizio

Il personale impegnato nel servizio di trasporto conformerà il proprio comportamento al rispetto dell'allievo ed al mantenimento della disciplina nello scuolabus durante le fasi del trasporto.

Il personale provvederà a mantenere lo scuolabus in perfetto ordine ed efficienza.

Il personale impegnato nel servizio riferirà al responsabile del servizio di trasporto di ogni evenienza significativa occorsa durante l'espletamento del servizio.

Il personale controllerà la regolare posizione degli allievi fruitori del servizio, richiedendo l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento.

Il personale è incaricato della sorveglianza degli allievi nelle fasi preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal mezzo di trasporto, nonché durante il trasporto; durante le fasi di manovra e di posizionamento del mezzo di trasporto adotterà ogni cautela per escludere ogni situazione di pericolo e garantire l'accesso e la discesa dal mezzo in piena sicurezza.

Il personale adotterà altresì ogni misura prudenziale a tutela dei minori nella fase eventuale di attraversamento pedonale della strada, nel caso in cui i minori non siano stati presi in consegna da adulti.

Art. 11

Norme comportamentali degli alunni

- (1) Gli allievi ammessi alla fruizione del servizio di trasporto dovranno:
- 1. Essere puntuali rispetto agli orari previsti dal regolamento e mantenere la massima disciplina alle fermate in attesa di salire sullo scuolabus;
- 2. Appena saliti sullo scuolabus, prendere posto in maniera ordinata e senza intralcio per gli altri allievi;
- 3. Durante il viaggio, rimanere seduti per tutto il tragitto senza mantenere lo zaino tra la propria schiena e lo schienale;
- (2) Non è consentito all'allievo viaggiare in piedi, camminare lungo lo scuolabus durante il tragitto, sporgersi o gettare qualsivoglia oggetto dal finestrino, trasportare oggetti o strumenti pericolosi.
- (3) L'allievo è obbligato a mantenere il massimo rispetto nei confronti della persona dell'autista, obbedendo alle istruzioni ed agli avvertimenti da lui impartiti.
- (4) Non è consentito alcun comportamento che arrechi fastidio, molestia, disturbo o prevaricazione nei confronti degli altri allievi, a pena di esclusione definitiva dalla fruizione del servizio, senza diritto al rimborso della quota o rateo di essa già corrisposta.
- (5) Il Comune di Ionadi, in collaborazione con gli organi della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e delle Istituzioni Scolastiche si impegna ad organizzare percorsi formativi rivolti agli allievi di educazione e di sensibilizzazione per la sicurezza stradale e contro i fenomeni di bullismo da svolgersi presso i plessi scolastici comunali.

Art. 12

Quote di contribuzione

Il servizio di trasporto scolastico è finanziato con il contributo delle famiglie per l'importo determinato annualmente dalla Giunta comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare le tariffe in corso d'anno scolastico, dandone adeguata comunicazione scritta agli utenti.

Art. 13

Esoneri e riduzione

La Giunta comunale, con apposito regolamento, disciplina i casi di esenzione dall'obbligo contributivo e/o riduzione della tariffa in relazione al reddito complessivo ed ai componenti del nucleo familiare.

Art. 14

Mancato pagamento della quota contributiva

In caso di mancato pagamento delle quote contributive entro i termini prescritti, il Comune diffiderà l'inadempiente al pagamento dell'insoluto entro il termine di scadenza del mese successivo.

In caso di perdurante inadempimento il Comune potrà sospendere l'erogazione del servizio nei confronti dell'inadempiente fino a completa regolarizzazione della posizione.

Art. 15

Sanzioni

La violazione del presente regolamento importerà l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 1) Richiamo scritto, in caso di prima violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art. 16 del presente regolamento;
- 2) Sospensione dalla fruizione per giorni quindici del servizio in caso di reiterata violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art. 16 del presente regolamento
- 3) Sospensione dalla fruizione del servizio per un mese in caso di violazione degli obblighi comportamentali di cui al comma terzo dell'art. 16 del presente regolamento;
- 4) Definitiva interruzione del servizio in caso di contestazione recidiva annuale.

Art. 16

Modulistica e valutazione del servizio.

Il Comune approva la modulistica inerente il servizio di trasporto e la rende disponibile sul proprio sito internet istituzionale.

Il Comune valuterà periodicamente il livello di soddisfazione dell'utenza mediante questionari o altri mezzi.

Art. 17

Disposizioni finali

Le norme previste dal presente regolamento, entrano in vigore subito dopo l'approvazione dello stesso.